



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Regolamento regionale 26 luglio 2013 - n. 2

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia") 2

Supplemento n. 31 - Martedì 30 luglio 2013

Regolamento regionale 26 luglio 2013 - n. 2
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10
(Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna,
in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26
"Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive
in Lombardia")

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche al r.r. n. 10/2004)

1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia") sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
- b) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6:
 - 1. la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
 - 2. dopo la parola: "mediante" sono inserite le seguenti: "posta elettronica certificata o";
- c) al comma 2 dell'articolo 7, dopo le parole: "Sono esonerati" sono inserite le seguenti: "dalla prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 4, e";
- d) al comma 2-bis dell'articolo 7:
 - 1. le parole: "Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso";
 - 2. le parole: ", nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso," sono soppresse;
- e) alla lettera a) e alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 9, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- f) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9:
 - 1. le parole: "di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui uno in possesso di specializzazione in direttore di scuola di sci";
 - 2. la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- g) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9, la parola: "nivologia" è sostituita dalla seguente: "nivologia";
- h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, l'inciso: ", ai sensi del comma 7," è soppresso;
- i) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10:
 - 1. le parole: "senza carattere di stabilità" sono sostituite dalle seguenti: "in modo temporaneo e occasionale";
 - 2. le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 6," sono soppresse;
- j) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l'iscrizione all'albo professionale.";
- k) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. Per i maestri di sci stranieri l'iscrizione all'albo professionale regionale è subordinata:

- a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).";

l) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"4. I maestri di sci cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007.";

m) il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"5. I maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare. La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l'avvenuto riconoscimento.";

n) i commi 6 e 7 dell'articolo 10 sono abrogati;

o) l'articolo 13 è abrogato;

p) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 è soppressa;

q) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all'insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a un maestro di sci iscritto all'albo regionale, in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci, abilitato all'insegnamento della disciplina a cui la scuola si riferisce";

r) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, le parole: "che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all'albo come maestri di snowboard" sono sostituite dalle seguenti: "che almeno un maestro di sci appartenente alla scuola sia iscritto all'albo come maestro di snowboard";

s) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: "in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, commi 2 e 5 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10, commi 3 o 4" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 3, o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, commi 2 e 5 o senza aver ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10, comma 3";

t) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: "aumentati della metà ai sensi dell'articolo 5 delle legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione) nel caso in cui vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d'inizio attività" sono soppresse;

u) al punto 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

v) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;

w) al comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole: "commi 5 e 6" sono inserite le seguenti: "della l.r. n. 26/2002";

x) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 23, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";

y) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 23:

- 1. la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
- 2. dopo la parola: "mediante" sono inserite le seguenti: "posta elettronica certificata o";

z) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, l'inciso: ", ai sensi del comma 7," è soppresso;

- ca) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 26:
1. le parole: "senza carattere di stabilità" sono sostituite dalle seguenti: "in modo temporaneo e occasionale";
 2. le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 6." sono soppresse;
- bb) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l'iscrizione all'albo professionale.";
- cc) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
- "3. Per le guide alpine straniere l'iscrizione all'albo professionale regionale è subordinata:
- a) al riconoscimento di cui al d.lgs. n. 206/2007 dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
 - b) al riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).";
- dd) il comma 4 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
- "4. Le guide alpine con la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007.";
- ee) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
- "5. Le guide alpine straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare. La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l'avvenuto riconoscimento.";
- ff) i commi 6 e 7 dell'articolo 26 sono abrogati;
- gg) l'articolo 28 è abrogato;
- hh) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:
- "c) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata ad una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale";
- ii) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32, le parole: "in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 26, commi 2 e 5, o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 26, commi 3 o 4" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 3, o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 26, commi 2 e 5 o senza aver ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 26, comma 3";
- jj) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 32, le parole: "aumentati della metà ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio assenso o denuncia d'inizio attività" sono soppresse;
- kk) al punto 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 32, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
- ll) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 è soppressa;
- mm) al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 33, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
- nn) al primo periodo del comma 10 dell'articolo 33, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 26 luglio 2013

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 11 luglio 2013 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/467 del 25 luglio 2013)